

COMUNE DI CONVERSANO

Provincia di Bari

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA > 20 KW IN ZONA AGRICOLA

STATO AL 16 FEBBRAIO 2011

Gruppo di lavoro:

Ing. Andrea Lorusso

Geom. Mario Rotolo

Arch. Antonio Pascale

Ing. Giancarlo Lagioia

Direttore Area Urbanistica e LL.PP.

Istruttore Tecnico

Istruttore Tecnico

Stagista

Titolo

Relazione generale

Tavola

1

Scala

Agg.

Data

0

Febbraio 2011

Vidimazione

1 - PREMESSA.

Le leggi e le norme emanate in materia di fonti energetiche rinnovabili sono state non poche e non sempre tra loro coordinate, sia a livello nazionale che regionale. La Regione Puglia, in particolar modo, ha emanato un gran numero di leggi e regolamenti che non sempre hanno conseguito una serena e conclusiva attuazione.

Per quanto qui di interesse, la legge regionale 21/10/2008 n. 31 ha disposto la possibilità di ricorrere alla D.I.A. comunale per impianti fotovoltaici in zona agricola fino ad 1 MW di potenza. Detta disposizione risultava, però, in conflitto con le previsioni della normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 387/2003, che consente il ricorso alla D.I.A. comunale per impianti fotovoltaici di potenza ben più contenuta: esattamente, fino ad un massimo di 20 kW (un cinquantesimo rispetto alle disposizioni regionali). In conseguenza, con sentenza 22/3/2010 n. 119 la Corte Costituzionale ha decretato l'illegittimità di dette disposizioni regionali, sostanzialmente rilevando l'eccesso di potere.

Si è venuto, così, a creare un vuoto legislativo per le denunce (e le domande di permesso alternative alla D.I.A.) già inoltrate ai Comuni prima dell'emanazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale.

In soccorso di dette denunce e domande di permesso è intervenuto il D.L. 8/7/2010 n. 105 (per l'appunto, subito denominato "*decreto salva Puglia*"), convertito in legge 13/8/2010 n. 129, con cui si è disposta la loro legittimità, a condizione che gli impianti entrassero in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La legge di conversione è entrata in vigore il 19/8/2010; pertanto, il suddetto limite è scaduto il 16 gennaio 2011. Sulla valenza di detto limite temporale e sulle modalità di intervento è stata, inoltre, emanata la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15/12/2010.

2 – I PROVVEDIMENTI COMUNALI.

Visto il notevole numero di denunce e domande - per la fattispecie qui in esame - presentate al Comune di Conversano, sono stati effettuati i necessari accertamenti di ufficio, conseguenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per la gran parte a cura della locale commissione del paesaggio.

Dai controlli è risultato che per molte di esse non vi erano certezze sull'eventuale inizio dei lavori. Si è, pertanto, ritenuto indispensabile procedere ad un rigoroso e più approfondito controllo.

Nei giorni 10 e 11 febbraio 2011, il gruppo di lavoro firmatario del presente documento ha effettuato visite sopralluogo per tutte le denunce di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, da installare in zona agricola. È emerso che, su 38 impianti complessivi:

- 14 erano completati e già in esercizio, pur se alcuni non risultavano ancora collegati alla rete ENEL;
- per 24 non era iniziata alcuna attività edilizia e/o impiantistica.

Per questi ultimi si è, quindi, provveduto, con esplicito e dettagliato richiamo ai limiti imposti dal sopra citato D.L. n. 105/2010;

- a) in caso di D.I.A., a comunicarne la decadenza e quindi il diretto annullamento;
- b) in caso di domande di permesso, a preavvisarne il successivo diniego, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 10bis della legge n. 241/90 (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

Per riassumere i provvedimenti assunti, anche ai fini di successivi aggiornamenti, si è ritenuto infine necessario elaborare il presente documento, costituito da un abaco riepilogativo dei dati e dei provvedimenti relativi alle suddette 38 pratiche edilizie, nonché dalle foto degli impianti prese durante le visite sopralluogo.

Nell'abaco sono riportati tutti i dati necessari ad individuare immediatamente l'intervento, tramite il numero di pratica, nonché la tipologia dell'impianto, in termini di potenza installata o da installare; ma anche la località interessata e, tramite

i riferimenti catastali, le aree dettagliatamente impegnate o da impegnare.

Nell'abaco sono, altresì, riportati i dati per una pur sommaria ricostruzione della parte amministrativa dell'intervento (proprietà delle aree, eventuali volture delle pratiche, ecc.).

In aggiunta al presente documento, è stata poi elaborata una mappa del territorio comunale (tavola 2), con l'individuazione dei siti interessati dagli interventi in oggetto; mappa, questa, che costituisce parte integrante e sostanziale di tutto il lavoro svolto.

Sia nell'abaco che nella mappa, onde consentire un esame immediato e sinottico dello stato dell'arte, sono stati riportati in verde gli impianti attivi, tutti legittimi, ed in rosso gli impianti non ancora attivati, per i quali tutti sono stati emanati i necessari provvedimenti di diniego.

Per uno degli impianti completati (pratica n. 2702) è stata emanata ordinanza di sospensione per approfondimenti sulla legittimità dell'autorizzazione paesaggistica, da più parti contestata a causa della vicinanza al Lago Petrullo. La pratica, autorizzata sotto il profilo paesaggistico nel 2009 dal Direttore pro tempore dell'Area Urbanistica e LL.PP., è stata quindi sottoposta all'esame della locale commissione del paesaggio, conseguendo ulteriore parere favorevole alla installazione dell'impianto. Per le perplessità precedentemente e formalmente espresse dai competenti uffici regionali, è stato con questi convocato apposito incontro per il giorno 21/2/2011, per un esame congiunto e l'emanazione di un parere conclusivo.

3 – SVILUPPI FUTURI.

Dei 24 impianti non attivati non tutti hanno conseguito l'autorizzazione paesaggistica; più esattamente:

- per uno di essi l'autorizzazione è stata espressamente negata;
- per un altro l'autorizzazione non è mai stata richiesta e, pertanto, non è mai stato rilasciato neanche il parere preliminare;
- per due di essi l'istruttoria è stata sospesa per richiesta di integrazioni;

- per i rimanenti 20 impianti o è stata favorevolmente rilasciata l'autorizzazione o la locale commissione del paesaggio ha formalmente decretato l'insussistenza del rilascio per assenza di vincoli.

Si deve, quindi, rilevare che per questi ultimi 20 impianti è ancora possibile procedere alla loro installazione, previa acquisizione dell'autorizzazione unica regionale. La stessa possibilità è offerta ad altri tre impianti, previo preliminare conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica.

Da notare, per quanto attiene agli interessi di salvaguardia del territorio comunale, che il D.M. 10/9/2010 – *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* stabilisce che le Regioni non possono subordinare la ricevibilità e la procedibilità delle istanze ad atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni.

IL DIRETTORE
AREA URBANISTICA E LL. PP.
ing. Andrea Lorusso

ABACO RIEPILOGATIVO

DATI PRATICHE

(Vedi “Tabella dati”)